

DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ACQUEDOTTISTICI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2001

IL CIPE

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;

VISTO l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare – sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della citata legge 36/1994 – criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'articolo 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 50, prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle Camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1° gennaio 1999; trasferimento che, come

specificato nella circolare n. 571697 emanata il 28 dicembre 1998 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è poi slittato ad altra data a causa dei ritardi nello stato di attuazione del decreto legislativo in questione;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato - ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa - demanda a questo Comitato di stabilire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti – rispettivamente – il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, e visto altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il quale sono state apportate modifiche a detto decreto;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 che, tra l'altro, pone l'obiettivo di realizzare nel periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di *project financing*;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), e visti in particolare:

- l'art. 57, che – al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto documento programmatico – dispone che le Amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione d'infrastrutture, acquisiscano le valutazioni dell'Unità tecnica - Finanza di progetto di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e criteri che questo Comitato è chiamato a definire sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresì che le Amministrazioni locali e regionali possano ricorrere alle valutazioni di detta Unità secondo le modalità così stabilite;
- l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del citato D.Lgs. n. 152/1999, demanda alle Autorità d'ambito, ovvero se queste non siano ancora operative, alle Province, la predisposizione, entro 90 giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello indicato dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994, prevedendo altresì, in caso di inerzia delle predette Autorità e Province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei Presidenti delle Giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 144, comma 17, che reca limiti d'impegno, a decorrere dal 2002, per la realizzazione di un programma finalizzato all'avvio del servizio idrico integrato di cui alla più volte menzionata legge n. 36/1994, con specifico riferimento all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti, e che in particolare si richiama ai progetti inclusi nel programma e relativo piano finanziario

previsti all'art. 11 della stessa legge n. 36/1994, approvati dal soggetto d'ambito e per i quali il gestore s'impegni ad anticipare almeno il 30% dell'investimento necessario;

VISTE le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualità, direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e – a far data dal 1999 – di depurazione e viste in particolare: la delibera in data 18 dicembre 1997 (G.U. n. 28/1998), con la quale sono state - tra l'altro - dettate le disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle verifiche relative, la delibera in data 19 febbraio 1999, n. 8 (G.U. n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validità è stata confermata sino al 30 giugno 2000, nella seduta del 15 febbraio stesso anno, la delibera in data 22 giugno 2000, n. 62 (G.U. n.192/2000), con la quale sono state analogamente dettate direttive per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001;

VISTA la propria delibera in data 24 aprile 1996 (G.U. n. 118/1996), come integrata con delibera in data 17 marzo 2000, n. 30 (G.U. n. 104/2000), concernente la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la propria delibera in data 8 maggio 1996 (G.U. n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera in data 9 luglio 1998 (G.U. n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la propria delibera in data 8 marzo 2001, n. 23 (G.U. n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi stralcio di cui all'art. 41, comma 141, della legge n. 388/2000, condizionando l'eventuale adozione di incrementi tariffari al rilascio di un'attestazione, da parte dell'ATO o della Provincia competente, sui proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, cc. 42-47, della legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per investimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura accantonati per il completamento dei relativi impianti;

VISTE le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2001;

VISTE le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 30 marzo 2001;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla G.U. n. 47/1996) sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° agosto 1996 (G.U. n. 243/1996), è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (G.U. n. 90/1997), è stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (G.U. n. 52/1998), sono state formulate note esplicative;

PRESO ATTO che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l'applicabilità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori;

CONSIDERATO che il NARS ha rilevato come la regolazione tariffaria del settore, impostata negli ultimi anni, abbia consentito un graduale riequilibrio del prezzo relativo del servizio idrico nelle sue tre componenti e l'avvio della realizzazione di un programma d'investimenti in modo da procedere ad un primo recupero del gap infrastrutturale del nostro Paese, incentivando nel contempo l'entrata a regime della nuova normativa prevista dalla legge n. 36/1994;

CONSIDERATO che il NARS ha quindi proposto di mantenere una sostanziale continuità in tale politica di regolazione, limitando le innovazioni a quanto necessario per tener conto delle evoluzioni in corso nel settore anche a seguito dell'attivazione di programmi d'investimento basati sulla finanza di progetto, per imprimere agli investimenti sul trattamento delle acque reflue la spinta di accelerazione presupposta dalla finanziaria 2001 e per offrire un segnale sulla necessità della revisione delle tariffe di fognatura e di depurazione relative alle utenze industriali, nonché per avviare, in linea con le indicazioni fornite da questo Comitato nella delibera n. 62/2000, il percorso del superamento del minimo impegnato nel settore acquedottistico;

CONSIDERATO che il NARS, anche in considerazione delle novità come sopra proposte per la manovra 2001, ha rappresentato l'opportunità di semplificare, nella fase di prima attuazione, i problemi di controllo da parte delle Camere di commercio, industria e artigianato circa la corretta applicazione delle direttive di questo Comitato ed ha quindi raccomandato di stabilire per tutti e tre i servizi, relativamente all'anno 2001, una X di *price-cap* (tasso di crescita obiettivo produttività) pari all'1,7%;

CONSIDERATO che il NARS ha altresì ritenuto opportuno proporre, per l'anno 2001, la sospensione del percorso d'avvicinamento alla copertura dei costi, sottolineando come il riferimento ai costi 1998 risulti attualmente inadeguato sia perché negli ultimi anni sono intervenute trasformazioni nella natura giuridica delle gestioni sia perché lo squilibrio maggiore tra tariffe e costi esiste nei servizi di fognatura e depurazione per i quali non sono ancora disponibili i dati relativi ai costi del servizio, ed ha evidenziato al riguardo che è ormai in corso di costituzione l'Osservatorio sui servizi idrici, cui compete effettuare rilevazioni ed analisi suscettibili di chiarire meglio la struttura dei costi nelle diverse realtà del Paese, e rilevato che un'adeguata valutazione dei costi

efficienti, anche tramite forme di concorrenza comparativa, potrà essere effettuata solo dalle Autorità d'ambito, anch'esse ormai in fase di avanzata costituzione;

RITENUTO di recepire le raccomandazioni del NARS, prevedendo peraltro che specifiche situazioni di sbilancio delle gestioni acquedottistiche siano segnalate a questo Comitato per l'eventuale formulazione di proposte di soluzione;

RITENUTO in particolare di condividere le raccomandazioni del NARS in merito all'esigenza di far decollare i piani d'investimento realizzabili con la finanza di progetto, nonché di prevedere un aumento tariffario per gli adeguamenti impiantistici per fognatura e depurazione attuati in base ai programmi stralcio;

RITENUTO altresì di condividere le raccomandazioni del NARS circa la X da attribuire alla formula del *price-cap* per il 2001 sia per le motivazioni addotte dal NARS stesso sia per l'esigenza di contenere la dinamica inflazionistica;

RITENUTO di confermare la previsione di una duplice decorrenza degli incrementi tariffari al fine di evitare onerosi conguagli a carico dell'utenza;

RITENUTO di ribadire l'esigenza di dedicare specifica attenzione all'aspetto della qualità, escludendo aumenti tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano ancora adottato la carta dei servizi;

RITENUTO inoltre di confermare, anche per i servizi di fognatura e di depurazione, le forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive, che questo Comitato ha introdotto con delibera n. 62/2000, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1965, n. 620, relativo al decentramento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

UDITA la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DELIBERA

Sino al 30 giugno 2001 restano in vigore le tariffe determinate ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62.

Successivamente al 30 giugno e sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonché, per le attività di verifica, le Camere di commercio, industria ed artigianato si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera.

1. SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

1.1 Articolazione tariffaria

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio, continuano ad applicarsi, salvo quanto

diversamente stabilito nelle direttive di questo Comitato, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Sbilanci della gestione

Per gli enti locali dissestati o in condizioni strutturalmente deficitarie è previsto l'obbligo di copertura dei costi del servizio acquedottistico in misura non inferiore all'80%.

Gli altri enti e le imprese che si trovino in condizioni di rilevante sbilancio nella gestione acquedottistica e che in particolare nel corso del 2000 abbiano registrato livelli di copertura dei costi inferiori all'80%, segnaleranno, entro il 31 dicembre 2001, tale situazione di squilibrio alla Segreteria di questo Comitato, tra l'altro precisando se si siano avvalsi o meno in passato della facoltà di procedere alla copertura dei costi sino al tetto indicato: il riferimento è ai costi 1998, incrementati dello 0,5% (percentuale media di aumento prevista dalla delibera 19 febbraio 1999, n. 8) e ulteriormente incrementati dello 0,7% (stessa percentuale indicata dalla delibera 22 giugno 2000, n. 62). Eventuali proposte di soluzione verranno sottoposte a questo Comitato.

1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa.

L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza.

La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissata in quattro anni. Nel primo anno la relativa quota viene ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre può essere mantenuta invariata nei confronti dei non residenti: il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.

Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unità di utenza porti al superamento del ricavo totale, determinato come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale delle tariffe nei diversi scaglioni di consumo.

In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3 dell'eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30 mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra valori preventivati e consuntivati.

La prima *tranche* del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal 1° luglio 2001; peraltro per quei gestori che, stante le modalità di lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver incontrato difficoltà in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potrà essere rinviata, ma non potrà comunque travalicare il 1° luglio 2002.

1.4 Investimenti

1.4.1. Casistica

Nell'eventualità che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti, è consentito un incremento graduato come appresso in relazione al grado di avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del 1° luglio 2001:

- (a) nel caso che il programma d'investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito è possibile un aumento massimo del 6% per un volume d'investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 2000, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare. Analoga percentuale d'incremento è prevista per gli interventi nelle aree comprese nell'obiettivo 1 della U.E. – pur in carenza di approvazione del piano d'ambito – purché gli interventi stessi siano inseriti in programmi stralcio recepiti nell'accordo di programma quadro "Risorse Idriche" previsto nell'intesa istituzionale di programma stipulata fra lo Stato e la Regione interessata, e purché il soggetto d'ambito sia stato costituito, come indicato al punto 3.1.1 lett. a) della delibera n. 62/2000, entro la data del 31 dicembre 2000;
- (b) nel caso che il programma d'investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito, o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, è possibile un aumento massimo del 4% per un volume d'investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 2000. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;
- (c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore non integrato in presenza di fattispecie analoga a quella considerata all'alinea precedente - cioè sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito, o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore - è possibile un aumento massimo del 2,5% per un volume d'investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie d'investimenti ammissibili riportati nel prospetto costituente l'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi d'investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dal soggetto d'ambito entro 60 giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.

1.4.2. Limiti

- 1.4.2.1 Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

1.4.2.2 Gli aumenti indicati al punto 1.4.1. possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.

1.4.3 Riconoscibilità degli investimenti

Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari.

1.4.4. Penalizzazioni per sottorealizzazioni

Nell'ipotesi che al 31 dicembre 2000 non risulti realizzato il volume d'investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62, all'incremento complessivo per il 2001, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume d'investimenti previsto ed il volume d'investimenti effettivamente realizzato.

Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:

$$(a) \ 2 \cdot \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}} \right) \cdot 6\%$$

$$(b) \ 3 \cdot \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}} \right) \cdot 4\%$$

$$(c) \ 3 \cdot \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}} \right) \cdot 2,5\%$$

$$(d) \ 3 \cdot \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}} \right) \cdot 1\%$$

dove

I_{00}^P = investimenti programmati per l'anno 2000;

F_{00}^P = fatturato previsto per il suddetto periodo al momento del relativo programma d'investimenti,

I_{00} = investimenti effettivamente realizzati nell'arco temporale considerato;

F_{00} = fatturato realizzato nel 2000.

1.4.5. Sovradimensionamento

Nel caso in cui si presentino necessità d'investimento che superino il limite di fatturato di cui al punto 1.4.1. della presente delibera, viene riconosciuto un corrispondente aumento tariffario nell'anno immediatamente successivo; tale incremento riduce il margine ulteriore d'aumento a disposizione per l'anno successivo medesimo.

L'aumento di cui al punto precedente si applica esclusivamente nel caso in cui il piano d'investimenti sia certificato dall'Autorità d'ambito.

Il piano annuo non può comunque superare il limite del 100% di fatturato.

1.4.6. Fornitore d'acqua all'ingrosso

Il soggetto fornitore d'acqua all'ingrosso si attiene agli stessi criteri di adeguamento tariffario definiti per il gestore all'utenza finale, compresa la clausola di penalizzazione nel caso di sottorealizzazione del piano d'investimenti.

Il venditore all'ingrosso presenta il proprio piano d'investimenti entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla G.U. e definisce le proprie tariffe entro i 30 giorni successivi.

Il gestore del servizio all'utenza trasferisce il suddetto aumento sulla tariffa finale in proporzione all'incidenza percentuale del costo dell'acqua all'ingrosso sui costi totali registrati nell'anno precedente. A tal fine:

- calcola l'incremento di costo come prodotto tra il volume di acqua acquistata presso il grossista nell'anno precedente e l'incremento della tariffa a mc praticato dal grossista;

- calcola il rapporto percentuale tra tale incremento di costo e il proprio fatturato dell'anno precedente e lo applica come aumento percentuale della tariffa di distribuzione.

L'incremento complessivo della tariffa finale (quale somma dell'aumento conseguente alla traslazione dell'incremento operato dal grossista e di quello praticato dal gestore del servizio all'utenza) non può superare il tetto massimo spettante al gestore finale in relazione alle diverse situazioni illustrate al punto 1.4.1.

Nel caso in cui il venditore all'ingrosso non definisca le proprie tariffe entro i predetti 90 giorni, al gestore del servizio di distribuzione competono incrementi tariffari per programmi d'investimento secondo la casistica e nei limiti di cui ai precedenti punti. Qualora il venditore all'ingrosso definisca le tariffe successivamente ai predetti 90 giorni il medesimo potrà utilizzare il margine residuo d'incremento rispetto al tetto spettante al gestore all'utenza finale.

2. SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA

2.1. Utenze civili

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facoltà d'incrementare la tariffa sino all'importo di 170 lire, aggiornato delle percentuali d'incremento di cui alle delibere di questo Comitato nn. 255/1996, 248/1997, 8/1999 e 62/2000.

2.2. Utenze industriali

Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1 quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, poi modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la quota di tariffa del servizio di fognatura è allineata a quella

stabilita per le utenze civili, se superiore, e viene calcolata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate.

Nelle more della completa revisione della formula di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota del servizio di depurazione viene determinata sulla base della suddetta formula, adeguando peraltro i coefficienti tariffari relativi allo stesso servizio di depurazione sulla base del 50% dell'incremento fatto registrare dall'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dalla data dell'ultimo aggiornamento realizzato: i relativi valori vengono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera, mentre nell'allegato 3 viene riportato un esempio d'applicazione. Al fine di contenere l'impatto sui costi delle imprese utilizzatrici, l'adeguamento stesso è possibile fino a concorrenza di un limite massimo del 10%. La quota di tariffa viene computata sulla base della quantità delle acque scaricate.

2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della L. n. 388/2000

Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 è previsto, nell'arco del quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%.

In ogni anno del quinquennio l'aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%.

Tali incrementi si applicano sulla quantità d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso.

L'aumento decorre dal 1° luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura dell'aumento stesso non venga comunque determinata entro il 30 novembre 2001, il gestore dell'impianto potrà prevedere aumenti per investimenti da lui programmati secondo criteri e modalità analoghi a quelli indicati al punto 1.4.1 della presente delibera e nell'ambito delle tipologie specificate nel citato allegato 1.

L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.

L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia.

L'adozione degli incrementi tariffari di cui al presente punto resta condizionata al rilascio, da parte dell'ATO o della Provincia competente, dell'attestazione prevista al punto 7 della deliberazione n. 23/2001 sull'entità dei proventi ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995 accantonati per investimenti e sull'entità dei proventi delle tariffe di fognatura riscossi per il completamento dei relativi impianti.

Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio, dovrà comunque essere favorito al massimo, in linea con le

indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al metodo del *project financing*.

3. NORME COMUNI

3.1 *Price-cap* per il 2001

Per i motivi esposti in premessa, la X (tasso di crescita obiettivo di produttività), nella formula di *price-cap*, viene stabilita nella misura dell'1,7% per tutti e tre i servizi.

3.2 Base di computo degli aumenti

Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati sulle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla delibera n. 62/2000.

3.3 Decorrenza aumenti

Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati sul F.A.L. o sul B.U.R. entro il 31.12.2001, o comunque agli stessi trasmessi entro tale data, saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 2001; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle Camere di commercio, industria ed artigianato competenti per la relativa attività di verifica. Relativamente al servizio di distribuzione d'acqua potabile, nell'ipotesi in cui gli enti gestori non abbiano adottato entro il 30 giugno 2001 la carta del servizio idrico, non si applicano gli aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui al punto 1.4. Se la carta medesima sia adottata successivamente, ma comunque entro il 31.12.2001, detti incrementi potranno essere adottati dal 1° gennaio 2002.

3.4 Rapporti con l'utenza

Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la percentuale d'incremento applicata ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento.

3.5 Procedure

Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compiti dalla delibera stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle Camere di commercio, industria ed artigianato.

3.6 Clausola di rinvio

Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera 22 giugno 2000, n. 62, che non siano modificate dalla presente delibera.

Roma, 4 aprile 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO
(Vincenzo Visco)